Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 14 aprile 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 102 DEL 14 APRILE 1980:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrate durante il semestre 1° luglio 1979-31 dicembre 1979.

(3064)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Mercoledì 26 marzo 1980 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jean Ernest Bezaza, ambasciatore del Madagascar, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(3304)

Mercoledì 26 marzo 1980 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. James Harrison Weir, ambasciatore di Nuova Zelanda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(3305)

Mercoledì 26 marzo 1980 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Morou Balde, ambasciatore di Guinea, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(3306)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **131.**

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad accettare un legato.

N. 131. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in buoni del Tesoro 9 % scadenza 1978 del valore di lire 10 milioni, disposto dalla sig.ra Orestina Malpocher ved. Novati con testamento olografo 25 ottobre 1977, pubblicato in data 31 maggio 1978, n. 48643/11969 di repertorio, a rogito dott. Paolo Consolandi, notaio in Milano, registrato a Milano in data 16 giugno 1978, n. A/4 11614.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1980
Registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 174

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1980.

Termini e modalità di presentazione, da parte delle agenzie nazionali di stampa, delle domande per partecipare alla corresponsione dei contributi di cui all'art. 13 del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27;

Considerata la necessità di stabilire i termini e le modalità per la presentazione delle domande, da parte delle imprese editrici delle agenzie nazionali di stampa di cui all'art. 13, secondo comma, del citato decreto-legge, per concorrere ai contributi disposti dal primo comma del medesimo art. 13 per il periodo 1° luglio 1978-30 giugno 1979;

Decreta:

Articolo unico

Le imprese editrici delle agenzie nazionali di stampa di cui al secondo comma dell'art. 13 del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, devono, ai fini della partecipazione alla corresponsione dei contributi previsti, per il periodo 1° luglio 1978-30 giugno 1979, dal primo comma del citato art. 13, inviare, a mezzo di raccomandata postale, domanda, a firma del legale rappresentante, alla commissione tecnica per l'editoria, via Boncompagni n. 15, 00187 Roma, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

La domanda dovrà:

essere redatta in bollo;

contenere l'indicazione dell'Agenzia nazionale di stampa cui si riferisce;

indicare le modalità di pagamento prescelte;

indicare il numero di codice fiscale e di partita IVA;

contenere la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, nei termini e nei modi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1980;

contenere la dichiarazione che l'impresa editrice ha presentato domanda di iscrizione al Registro nazionale della stampa, assolvendo agli obblighi previsti dallo art. 4 del decreto-legge sopra citato.

Le imprese editrici dovranno, inoltre, allegare alla domanda dichiarazioni relative al numero dei giornalisti professionisti con regolare rapporto di lavoro stipulato in conformità dell'art. 1 del contratto nazionale giornalistico risultante dal libro matricola e iscritti all'Istituto nazionale di previdenza giornalisti « G. Amendola », al numero dei lavoratori poligrafici con regolare rapporto d lavoro risultante dal libro matricola e iscritti al fondo di previdenza « F. Casella »; il numero e la denominazione dei giornali quotidiani collegati per telescrivente con canale concesso in esclusiva, distinti per regione; la media giornaliera delle ore di trasmissione nel periodo considerato; il numero delle reti utilizzate; il numero dei giorni in cui le ore di trasmissione sono state pari a 12 e il numero dei giorni in cui le ore di trasmissione sono state superiori a 12; il titolo, la periodicità e le uscite complessive dei notiziari specializzati editi distinti dai lanci ordinari e straordinari dei bollettini.

Le imprese editrici dovranno inoltre:

allegare un documento rilasciato dall'I.N.P.G.I. comprovante il numero dei giornalisti professionisti iscritti per il versamento dei relativi contributi ed indicante la data della iscrizione stessa;

allegare un documento rilasciato dal fondo di previdenza « F. Casella » comprovante il numero dei lavoratori poligrafici iscritti per il versamento dei relativi contributi ed indicante la data della iscrizione stessa;

allegare una dichiarazione dell'impresa editrice che specifichi i nomi dei suindicati giornalisti professionisti e lavoratori poligrafici la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della eventuale cessazione dello stesso;

allegare l'attestazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comprovanti l'esistenza del collegamento per telescrivente con canale concesso in esclusiva con i giornali quotidiani indicati e la data delle relative concessioni;

le singole agenzie sono tenute a conservare, per eventuali controlli da parte della commissione tecnica per l'editoria, i bollettini trasmessi nelle varie reti nel periodo 1° luglio 1978-30 giugno 1979.

I moduli sui quali riportare tutte le suddette dichiarazioni potranno essere ritirati presso la segreteria della commissione tecnica per l'editoria, via Boncompagni, 15, Roma, ovvero presso l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, viale Regina Margherita, 270, Roma.

Copia della domanda e delle dichiarazioni ad essa allegate dovranno essere inviate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Roma, addì 9 aprile 1980

p. *Il Presidente:* BRESSANI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZI INFORMAZIONI E PROPRIETÀ LETTERARIA ARTISTICA E SCIENTIFICA

Via Boncompagni, 15 - Roma

QUESTIONARIO INFORMATIVO PER LE AGENZIE DI STAMPA

Denominazione dell'agenzia: ____________________

Registrazione (art. 5 legge 8 febbraio 1948, n. 47) effettuata presso la cancelleria del Tribunale di ____________

Data registrazione ____________ Numero registrazione ____________

Sede dell'agenzia ____________________

Proprietà (denominazione e ragione sociale) ____________________

____

Legale rappresentante ____________________

____

Data, ____________

Il legale rappresentante dell'impresa editrice dell'agenzia di stampa

(Firma e timbro)

____

RETE (1)

GIORNALI QUOTIDIANI COLLEGATI

Distinti per regione

REGIONE	DENOMINAZIONE DELLE TESTATE COLLEGATE (2)

Media giornaliera delle ore di trasmissione

dalla ____________ rete dal ____________ al ______________

Media giornaliera delle parole trasmesse

dalla ____________ rete dal ____________ al ______________

(1) Specificare la rete.

(2) Allegare l'attestazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comprovanti l'esistenza del collegamento per telescrivente con canale concesso in esclusiva con il giornale quotidiano indicato nel presente questionario e la data della relativa concessione.

Il legale rappresentante dell'impresa editrice dell'agenzia di stampa

(Firma e timbro)

____

RIEPILOGO

Numero dei giorni in cui le ore di trasmissione sono state pari a 12 (1) ____________ [ ]

Numero dei giorni in cui le ore di trasmissione sono state superiori a 12 indicando a fianco la media giornaliera delle ore giornaliere di trasmissione (1) ____________

giorni	media

(1) Le singole agenzie sono tenute a conservare per eventuali controlli da parte della commissione tecnica per l'editoria i bollettini trasmessi nelle varie reti dal ____________

Il legale rappresentante dell'impresa editrice dell'agenzia di stampa

(Firma e timbro)

____

Numero dei giornalisti professionisti con regolare rapporto di lavoro stipulato in conformità dell'art. 1 del contratto nazionale di lavoro giornalistico risultante dal libro matricola e iscritti all'Istituto nazionale di previdenza giornalisti « G. Amendola » (1) ______ [ ]

Numero dei lavoratori poligrafici con regolare rapporto di lavoro risultante dal libro matricola e iscritti al fondo di previdenza « F. Casella » (2) ______ [ ]

(1) Allegare un documento rilasciato dall'I.N.P.G.I. comprovante il numero dei giornalisti professionisti iscritti per il versamento dei relativi contributi ed indicante la data della iscrizione stessa.

(2) Allegare un documento rilasciato dal fondo di previdenza « F. Casella » comprovante il numero dei lavoratori poligrafici iscritti per il versamento dei relativi contributi ed indicante la data della iscrizione stessa.

— Allegare una dichiarazione dell'impresa editrice che specifichi i nomi dei suindicati giornalisti professionisti e lavoratori poligrafici, la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della eventuale cessazione dello stesso.

NOTE: ______

______

______

Il legale rappresentante dell'impresa editrice dell'agenzia di stampa

(Firma e timbro)

______

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria supposte tipo forte, nella confezione 10 supposte e della relativa serie di categoria supposte tipo extraforte, nella confezione 8 supposte, della specialità medicinale denominata « Coleotene-D », della ditta Istituto farmacologico Serono, in Roma. (Decreto di revoca numero 5930/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 21 ottobre 1953 e 11 novembre 1964, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 301/A e 301/A-1 la categoria supposte tipo forte, nella confezione 10 supposte e la relativa serie di categoria supposte tipo extraforte, nella confezione 8 supposte, della specialità medicinale denominata « Coleotene-D », a nome della ditta Istituto farmacologico Serono, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale numero 00399800580, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che le suddette preparazioni contengono vitamine e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti a base di vitamine o sostanze assimilabili per somministrazione rettale, così come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 15 settembre 1975;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della categoria supposte tipo forte, nella confezione 10 supposte e della relativa serie di categoria supposte tipo extraforte, nella confezione 8 supposte, della specialità medicinale denominata « Coleotene-D », registrate rispettivamente ai numeri 301/A e 301/A-1, a nome della ditta Istituto farmacologico Serono, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale numero 00399800580.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2854)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cronodiur » compresse, nelle confezioni 15, 20 e 100 compresse, della ditta Istituto farmacologico internazionale, in Torino, e successivamente ceduta alla ditta La Pharmindustria S.p.a., in Calenzano. (Decreto di revoca n. 5948/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visti i provvedimenti in data 9 dicembre 1960, 4 marzo 1963 e 13 aprile 1963, con i quali venne registrata al n. 18171 la specialità medicinale denominata « Cronodiur » compresse, nelle confezioni 20, 100 e 15 compresse, a nome della ditta Istituto farmacologico internazionale, con sede in Torino, via Consolata, 6 (già sita in via Monte Albergian, 25), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la nota in data 3 marzo 1969, con la quale la ditta suddetta ha comunicato che tutte le proprie specialità medicinali sono state cedute alla ditta La Pharmindustria S.p.a. di Calenzano (Firenze), con atto privato in data 7 giugno 1967, registrato a Firenze il 27 giugno 1967 al vol. n. 20517;

Considerato che la ditta La Pharmindustria S.p.a. di Calenzano (Firenze) non ha richiesto la registrazione a proprio nome della specialità medicinale suddetta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cronodiur » compresse, nelle confezioni 20, 100 e 15 compresse, registrata al n. 18171 in data 9 dicembre 1960, 4 marzo 1963 e 13 aprile 1963, a nome della ditta Istituto farmacologico internazionale, con sede in Torino, via Consolata, 6, e successivamente ceduta alla ditta La Pharmindustria S.p.a. di Calenzano (Firenze).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2852)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Spasmo Solvina », nelle confezioni 10 supposte, flacone da 10 cc 25 pillole, 10 supposte tipo analgesico, 10 fiale da cc 1, della ditta Pharmaca S.A. - Laboratorio chimico farmaceutico, in Ponte Chiasso. (Decreto di revoca n. 5946/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 31 maggio 1950, con il quale venne registrata al n. 3414 la specialità medicinale denominata « Spasmo Solvina », nelle confezioni supposte 10, flacone 10 cc 25 pillole, supposte 10 tipo analgesico, 10 fiale da 1 cc, a nome della ditta Pharmaca S.A. - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Ponte Chiasso (Como), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Spasmo Solvina », nelle confezioni supposte 10, flacone 10 cc 25 pillole, supposte 10 tipo analgesico, 10 fiale da 1 cc, registrata al n. 3414 in data 31 maggio 1950, a nome della ditta Pharmaca S.A. - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Ponte Chiasso (Como), via Catenazzi, 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2850)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ulcex » compresse, nelle confezioni 25 e 100 compresse, della ditta Istituto farmacologico internazionale, in Torino, e successivamente ceduta alla ditta La Pharmindustria S.p.a., in Calenzano. (Decreto di revoca n. 5955/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 8 novembre 1960, con il quale venne registrata al n. 17313 la specialità medicinale denominata « Ulcex » compresse, nelle confezioni 25 e 100 compresse, a nome della ditta Istituto farmacologico internazionale, con sede in Torino, via Consolata, 6 (già sita in via Monte Albergian, 25), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la nota in data 3 marzo 1969, con la quale la ditta suddetta ha comunicato che tutte le proprie specialità medicinali sono state cedute alla ditta La Pharmindustria S.p.a. di Calenzano (Firenze), con atto privato in data 7 giugno 1967, registrata a Firenze il 27 giugno 1967 al vol. n. 20517;

Considerato che la ditta La Pharmindustria S.p.a. di Calenzano (Firenze) non ha richiesto la registrazione a proprio nome della specialità medicinale suddetta;

Considerato inoltre che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ulcex » compresse, nelle confezioni 25 e 100 compresse, registrata al n. 17313 in data 8 novembre 1960, a nome della ditta Istituto farmacologico internazionale, con sede in Torino, via Consolata, 6, e successivamente ceduta alla ditta La Pharmindustria S.p.a. di Calenzano (Firenze).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2869)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.
Variante al piano di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale 4 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 10 dicembre 1977;

Visto il decreto interministeriale in data 11 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 21 marzo 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 16 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 30 maggio 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 22 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 luglio 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 22 marzo 1979;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 giugno 1979;

Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1979;

Visto il decreto interministeriale 22 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 28 novembre 1979;

Premesso che si rende necessario ed urgente provvedere al completamento delle opere concernenti gli istituti penitenziari di Prato, Spoleto, Cagliari C.P.M., Padova, Vicenza, Teramo, Crotone, Voghera, Busto Arsizio, Larino e Firenze C.P.M., nonché al pagamento delle parcelle ai progettisti della custodia preventiva per minori di Milano stralciata dal programma con decreto interministeriale del 22 novembre 1979;

che per il completamento di detti istituti occorre una spesa di lire 29.500 milioni;

Considerato che detta somma può essere reperita attraverso uno stralcio di fondi già destinati per la realizzazione dei seguenti istituti nella misura e per l'anno a fianco di ciascuno di essi indicato, con misura di successivo reintegro:

Verona C.C. - lire 9.300 milioni di cui lire 2 miliardi per l'anno 1976, legge n. 1133; lire un miliardo per l'anno 1978, legge n. 404; lire 2.500 milioni per l'anno 1980, legge n. 404; lire 3 miliardi per l'anno 1981, legge n. 404 e lire 800 milioni per l'anno 1982, legge n. 404;

Cairo Montenotte C.C. - lire 7.700 milioni di cui lire 1.700 milioni per l'anno 1980, legge n. 404; lire 3 miliardi per l'anno 1981, legge n. 404 e lire 3 miliardi per l'anno 1982, legge n. 404;

Biella C.C. - lire 5 miliardi di cui lire 3 miliardi per l'anno 1981, legge n. 404 e lire 2 miliardi per l'anno 1982, legge n. 404;

Vasto C.C. - lire 2.500 milioni di cui lire un miliardo per l'anno 1981, legge n. 404 e lire 1.500 milioni per l'anno 1982, legge n. 404;

Genova C.P.M. - lire 1.500 milioni di cui lire 500 milioni per l'anno 1976, legge n. 1133; lire 500 milioni per l'anno 1981, legge n. 404 e lire 500 milioni per l'anno 1982, legge n. 404;

Perugia C.P.M. - lire 500 milioni per l'anno 1976, legge n. 1133;

Brescia C.P.M. - lire 3 miliardi di cui lire 500 milioni per l'anno 1976, legge n. 1133; lire 500 milioni per l'anno 1980, legge n. 404; lire un miliardo per l'anno 1981, legge n. 404 e lire un miliardo per l'anno 1982, legge n. 404;

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere a quanto precede;

Decreta:

La somma di lire 29.500 milioni recuperata come indicato nelle premesse è ripartita nel modo seguente:

Prato C.C.	per l'anno	1981	L.	4.000.000.000
	»	1982	»	2.000.000.000
Spoleto C.C. . . .	»	1976	»	3.500.000.000
	»	1978	»	200.000.000
	»	1980	»	800.000.000
Cagliari C.P.M. . .	»	1980	»	2.140.000.000
Padova C.C. . . .	»	1981	»	3.000.000.000
	»	1982	»	3.000.000.000
Vicenza C.C. . . .	»	1981	»	850.000.000
	»	1982	»	1.000.000.000
Teramo C.C. . .	»	1980	»	1.500.000.000
Crotone C.C. . .	»	1978	»	800.000.000
Voghera C.C. . .	»	1981	»	2.000.000.000
	»	1982	»	1.000.000.000
Busto Arsizio C.C.	»	1981	»	1.000.000 000
	»	1982	»	800.000.000
Larino C.C. . . .	»	1980	»	70.000 000
	»	1981	»	650.000.000
	»	1982	»	1.000.000.000
Milano C.P.M. . .	»	1980	»	21.080.000
Firenze C.P.M. . .	»	1980	»	668.920.000
			L.	29.500.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(3659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presentazione delle domande per le integrazioni sul prezzo della carta di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27.

Ai fini della corresponsione delle integrazioni sul prezzo della carta previste — per i periodi 1° luglio 1978-31 dicembre 1978 e 1° gennaio 1979-30 giugno 1979 — in favore dei giornali quotidiani e periodici dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, la commissione tecnica per l'editoria provvederà, in una prossima serie di sedute, ad esaminare, per gli accertamenti di sua competenza, le domande che ad essa saranno inviate entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, se riguardanti i giornali quotidiani, e di trenta giorni dalla medesima data, se riguardanti i periodici.

Le domande che saranno inviate oltre i termini indicati saranno prese in esame solo in una successiva serie di sedute.

Sentita la commissione tecnica per l'editoria nelle sedute del 20 marzo 1980 e 1° aprile 1980, si comunica che gli adempimenti delle imprese editrici che intendono partecipare alla corresponsione delle integrazioni di cui sopra per i periodi indicati, sono i seguenti:

Integrazioni sul prezzo della carta per i giornali quotidiani.

Le imprese editrici di giornali quotidiani devono inviare, a mezzo raccomandata postale, domanda, a firma del legale rappresentante, alla commissione tecnica per l'editoria, via Boncompagni 15. 00187 Roma.

La domanda dovrà:

essere redatta in bollo;

contenere l'indicazione della testata del giornale quotidiano cui si riferisce;

indicare le modalità di pagamento prescelte;

indicare il numero di codice fiscale e di partita IVA;

contenere la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto agli obblighi di cui all'art. 3 del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, nei termini e nei modi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1980;

contenere la dichiarazione che l'impresa editrice ha presentato domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa, assolvendo agli obblighi previsti dall'art. 4 del decreto-legge sopra citato.

Le imprese editrici dovranno inoltre, con apposite dichiarazioni da allegare alla domanda, fornire i dati utili al calcolo delle integrazioni, relativi alla tiratura, ai numeri pubblicati, alle pagine stampate, alla percentuale del contenuto pubblicitario, al formato del giornale, al numero medio di pagine per copia, alle giacenze, acquisti e consumi di carta. La percentuale di contenuto pubblicitario dovrà essere calcolata tenendo conto che per pubblicità si intende ogni testo pubblicato a pagamento.

Per il periodo 1° luglio 1978-30 giugno 1979, nel caso di giornali quotidiani che pubblichino più edizioni giornaliere, è data facoltà alle imprese editrici di comunicare i dati relativi al numero medio di pagine per copia e alle percentuali pubblicitarie, riferendosi ai dati dell'edizione principale (cioè a quella a maggiore tiratura) e attribuendoli all'intera tiratura.

I moduli sui quali riportare tutte le suddette dichiarazioni potranno essere ritirati presso la segreteria della commissione tecnica per l'editoria, via Boncompagni, 15, Roma, ovvero presso l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, viale Regina Margherita, 270, Roma.

Le imprese editrici dovranno inoltre tenere a disposizione della commissione tecnica per l'editoria la collezione completa di tutte le edizioni del giornale relative ai periodi per i quali richiedono le integrazioni sul prezzo della carta.

Copia della domanda e delle dichiarazioni ad essa allegate dovranno essere inviate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Integrazioni sul prezzo della carta per i periodici.

Le imprese editrici di periodici devono inviare a mezzo di raccomandata postale, domanda, a firma del legale rappresentante, alla commissione tecnica per l'editoria, via Boncompagni, 15, 00187 Roma.

La domanda dovrà:

essere redatta in bollo;

contenere l'indicazione del periodico cui si riferisce;

indicare le modalità di pagamento prescelte;

indicare il numero di codice fiscale e di partita IVA;

contenere la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto agli obblighi di cui all'art. 3 del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, nei termini e nei modi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1980;

contenere la dichiarazione che l'impresa editrice ha presentato domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa, assolvendo agli obblighi previsti dall'art. 4 del decreto-legge sopra citato.

Le imprese editrici dovranno inoltre, con apposite dichiarazioni da allegare alla domanda, fornire i dati utili al calcolo delle integrazioni, relativi alla periodicità, ai consumi mensili di carta per la stampa dell'intero testo e del testo pubblicitario, alla percentuale di contenuto pubblicitario nel periodo semestrale, al prezzo di vendita, alla tiratura di ogni singolo numero, ai numeri pubblicati. Gli acquisti di carta non prenotata tramite l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dovranno essere documentati allegando in fotocopia firmata per autentica dal legale rappresentante dell'impresa editrice, le fatture di acquisto della carta e le fatture di stampa accompagnate da una dichiarazione dello stampatore relativa agli acquisti di carta utilizzata per la stampa del periodico e da esso fatturati all'editore. Le importazioni di carta dovranno altresì essere documentate con l'invio delle bolle doganali corredate delle fatture.

Ai fini delle integrazioni, gli inserti o i supplementi sono valutabili solo se non hanno autonoma destinazione commerciale e se, nel caso in cui non siano spillati o legati con il resto del periodico, rechino la dizione « supplemento (o simile) al numero . . . . del periodico . . . . ».

La percentuale del contenuto pubblicitario dovrà essere calcolata tenendo conto che per pubblicità si intende ogni testo pubblicato a pagamento.

Per quanto concerne il riconoscimento del contenuto politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale dei periodici, la commissione tecnica per l'editoria ha deliberato di far proprie le valutazioni operate a tutt'oggi dalle commissioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1951 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 1959.

I moduli sui quali riportate tutte le dichiarazioni da allegare alla domanda potranno essere ritirati presso la segreteria della commissione tecnica per l'editoria, via Boncompagni, 15, Roma, ovvero presso l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, viale Regina Margherita, 270, Roma.

Le imprese editrici dovranno, inoltre, tenere a disposizione della commissione tecnica per l'editoria, la collezione completa del periodico relativa al periodo per il quale richiedono le integrazioni sul prezzo della carta. I periodici che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento di pubblicazione avente contenuto politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale da parte delle commissioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1951 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 1959 dovranno inviare la collezione suddetta in allegato alla domanda.

Copia della domanda e delle dichiarazioni ad essa allegate dovranno essere inviate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Periodici che intendono concorrere al contributo riservato alle pubblicazioni di elevato valore culturale (comma quarto, decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27).

Il Ministero per i beni culturali e ambientali emanerà una propria circolare indicante termini e modalità per partecipare allo speciale contributo di cui al comma quarto dell'art. 10 del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27. La commissione tecnica per l'editoria ha peraltro deliberato di riconoscere l'elevato valore culturale delle riviste culturali o scientifiche per le quali la commissione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1951 abbia espresso parere favorevole con riferimento alle annate 1975-1977 per le quali sia stata presentata richiesta di contributo.

PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

Dichiarazione del quotidiano ....

per il mese di ....

Giorno	A Tiratura giornaliera complessiva	B N. pagine per copia (1)	C N. complessivo delle pagine stampate	D N. complessivo delle pagine pubblicitarie stampate (2)	E Percentuale spazio pubblicitario (3)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
Totale uscite	Totale		Totale	Totale	

FORMATO DELLA PAGINA cm.	
LARGHEZZA	ALTEZZA

(1) In caso di più edizioni giornaliere a diverso numero di pagine dovrà essere indicata, per ogni giorno di uscita, la media ponderale delle pagine per copia ricavata dividendo la somma delle pagine complessivamente stampate nel giorno per la tiratura complessiva giornaliera.
Il quoziente dovrà essere limitato alla seconda cifra decimale.

(2) E' lo spazio pubblicitario espresso in numero di pagine o frazioni di esse.
Il calcolo deve essere effettuato come segue:
1) rilevare lo spazio pubblicitario di ogni singola edizione;
2) moltiplicare detto spazio per la tiratura di ogni singola edizione;
3) sommare i singoli prodotti.

(3) In caso di più edizioni giornaliere a diverso numero di pagine pubblicitarie la percentuale di contenuto pubblicitario è ottenuta dividendo lo spazio pubblicitario espresso in numero di pagine o frazione di esse complessivamente stampato nelle diverse edizioni per il totale delle pagine complessivamente stampate nelle edizioni medesime e moltiplicando il risultato per cento.
Per pubblicità si intende ogni testo pubblicato a pagamento.

Nota Per il periodo 1° luglio 1978 - 31 dicembre 1979 è data facoltà di calcolare i dati di cui alle colonne B, C, D, E in relazione al numero delle pagine dell'edizione principale, attribuendolo all'intera tiratura.

MAGAZZINO CARTA DEL GIORNALE
Movimento mensile (in q.li)

Grammature (gr/mq)	48,8	....	....	Totale
Giacenza inizio mese				
Acquisti carta:				
- carta comunitaria				
carta importata Paes. extra CEE				
Totale				
Consumo del mese				
Giacenza fine mese				

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA EDITORIALE
(timbro e firma)

....

Periodici

PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

- Dichiarazione -

TESTATA ....

Ai fini del calcolo delle integrazioni sul prezzo della carta per il periodo ....

il sottoscritto dichiara quanto segue:

1) periodicità..

2) consumo del periodo kg ....

mese	kg	mese	kg ....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

3) quantitativo di carta consumata per la stampa del testo pubblicitario (1) kg ....

mese	kg	mese	kg ....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

4) contenuto pubblicitario in % (a norma del 6° comma dell'art. 10 del D.L. 15/2/1980, n. 27)..

5) prezzo di vendita £. ....

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità che quanto sopra risponde a verità e si impegna a tenere a disposizione della Commissione Tecnica per l'Editoria, di cui all'art. 7 della legge 6/6/1975, n. 172, la collezione completa (compresi eventuali inserti o supplementi (2) della pubblicazione).

Data,..

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA EDITORIALE
(timbro e firma)

....

(1) per pubblicità si intende ogni testo pubblicato a pagamento.

(2) Gli inserti o i supplementi sono valutabili ai fini delle integrazioni solo se non hanno autonoma destinazione commerciale e se, del caso in cui non siano spillati o rilegati con il resto del periodico, recano la dizione "supplemento (o simile) al numero ....del periodico..................................".

Quotidiani

PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

— Dichiarazione —

TESTATA . . . .

Ai fini del calcolo delle integrazioni sul prezzo della carta per il semestre . . . . il sottoscritto dichiara quanto segue:

1) numeri pubblicati . . . .

2) tiratura complessiva . . . .

3) totale pagine stampate . . . .

4) numero medio di pagine per copia . . . . .

5) formato del giornale . . . .

6) contenuto pubblicitario in % . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità che quanto sopra risponde a verità e si impegna a tenere a disposizione della commissione tecnica per l'editoria, di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, la collezione completa di tutte le edizioni del giornale.

Data, ...

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA EDITORIALE
(timbro e firma)

. . . .

PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

DICHIARAZIONE DEL PERIODICO ....

....

RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLE INTEGRAZIONI PER IL PERIODO: ....

....

PERIODICITA' ....

NUMERI PUBBLICATI ....

FORMATO DELLA PUBBLICAZIONE (cm x cm) ....

FORMATI DELLE CARTE UTILIZZATE PER LA STAMPA

Bobine (cm) ....

Fogli (cm x cm) ....

MAGAZZINO CARTA DEL PERIODICO

Movimento del periodo ....

Grammature (gr/mq)				TOTALE
Giacenza iniziale				
Acquisti di carta (*)				
Totale				
Consumo del periodo				
Giacenza finale				

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA EDITORIALE
(timbro e firma)

....

(*) Gli acquisti di carta non prenotata tramite l'ENCC dovranno essere documentati allegando fotocopia delle fatture di acquisto carta o delle fatture di stampa firmate per autentica dal Legale Rappresentante, unitamente ad una dichiarazione dello stampatore attestante i consumi di carta per ogni mese di uscita.
Le importazioni dovranno altresì essere documentate con l'invio delle bolle doganali corredate dalle fatture.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore di alcuni accordi internazionali in materia di trasporti per ferrovia adottati a Berna il 7 febbraio 1970.

Il 2 marzo 1976, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 692 del 27 ottobre 1975, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975, sono stati depositati, presso il Governo svizzero, gli strumenti di ratifica dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970:

convenzione concernente il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) con relativi allegati;

convenzione concernente il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) con relativi allegati;

protocollo addizionale alla convenzione CIV e CIM.

I predetti atti internazionali, conformemente alle disposizioni finali del protocollo I del 9 novembre 1973, predisposto dalla Conferenza diplomatica riunita in previsione dell'entrata in vigore delle convenzioni internazionali CIM e CIV e del protocollo addizionale del 7 febbraio 1970, sono entrati in vigore per l'Italia, il 1° maggio 1976.

(3481)

Entrata in vigore della convenzione addizionale alla convenzione internazionale sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilità delle ferrovie per la morte e il ferimento dei viaggiatori e protocolli A e B adottati a Berna il 26 febbraio 1966 e del protocollo II predisposto dalla Conferenza diplomatica riunita in previsione dell'entrata in vigore delle convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 7 febbraio 1970, concernente il prolungamento della durata della validità della convenzione aggiuntiva alla CIV del 1961, relativa alla responsabilità della ferrovia per la morte e le ferite di viaggiatori, firmata il 26 febbraio 1966 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1973, adottato a Berna il 9 novembre 1973.

Il 30 marzo 1976 e il 20 maggio 1976, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 810 del 24 ottobre 1975, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 28 gennaio 1976, sono stati depositati, presso il Governo svizzero, gli strumenti di ratifica della convenzione addizionale alla convenzione internazionale sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilità delle ferrovie per la morte e il ferimento dei viaggiatori e protocolli A e B adottati a Berna il 26 febbraio 1966 e del protocollo II predisposto dalla Conferenza diplomatica riunita in previsione dell'entrata in vigore delle convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 7 febbraio 1970, concernente il prolungamento della durata della validità della convenzione aggiuntiva alla CIV del 1961, relativa alla responsabilità della ferrovia per la morte e le ferite dei viaggiatori, firmata il 26 febbraio 1966 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1973, adottato a Berna il 9 novembre 1973.

La convenzione addizionale del 1966, modificata dal protocollo II del 9 novembre 1973, conformemente alle disposizioni finali del protocollo I del 22 ottobre 1971, predisposto dalla Conferenza diplomatica riunita in previsione dell'entrata in vigore della convenzione addizionale alla convenzione internazionale CIV del 25 febbraio 1961, è entrata in vigore per l'Italia, il 1° luglio 1976.

Il protocollo II, adottato a Berna il 9 novembre 1973, è entrato in vigore il 1° maggio 1976, data di entrata in vigore della convenzione internazionale CIV del 7 febbraio 1970.

(3482)

Entrata in vigore del protocollo III concernente la maggiorazione dei tassi chilometrici massimali di contribuzione degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia adottato a Berna il 9 novembre 1973.

Il 2 marzo 1976, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 692 del 27 ottobre 1975, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975, è stato depositato, presso il Governo svizzero, lo strumento di ratifica del protocollo III concernente la maggiorazione dei tassi chilometrici massimali di contribuzione degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia, adottato a Berna il 9 novembre 1973.

Il suddetto atto internazionale, conformemente alle disposizioni finali del protocollo I del 9 novembre 1973, predisposto dalla Conferenza diplomatica riunita in previsione dell'entrata in vigore delle convenzioni internazionali CIV e CIM e del protocollo addizionale del 7 febbraio 1970, è entrato in vigore per l'Italia, il 2 marzo 1976, data del deposito dello strumento.

(3483)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Estinzione della cassa di previdenza « Claudio Brunelli » per il personale della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1980, registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 53, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa di previdenza « Claudio Brunelli » per il personale della Federazione italiana dei consorzi agrari, in Roma, è stata dichiarata estinta.

(3315)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Piazzola sul Brenta

Con decreto 10 gennaio 1980, n. 2617, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Piazzola sul Brenta (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 38, mappale 33 della superficie di mq 966 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 novembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2881)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Cessazione dell'attività connessa all'uso del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 216-VA »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

Provincia di Varese:

« 216-VA »: Galli Angelo, in Gallarate.

(3001)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 9 aprile 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,05	882,05	881,90	882,05	882 —	909,90	881,95	882,05	882,05	882,05
Dollaro canadese	748,50	748,50	749 —	748,50	748,30	748,70	748,70	748,50	748,50	748,50
Marco germanico	465 —	465 —	463,75	465 —	461 —	461,50	465,50	465 —	465 —	465 —
Fiorino olandese	425,40	425,40	425,50	425,40	425,05	423,20	425,45	425,40	425,40	425,40
Franco belga	28,995	28,995	28,55	28,995	28,97	28,785	29,01	28,995	28,995	29 —
Franco francese	201,75	201,75	201 —	201,75	200,70	199,25	201,75	201,75	201,75	201,75
Lira sterlina	1927 —	1927 —	1922,50	1927 —	1920,50	1927 —	1926 —	1927 —	1927 —	1927 —
Lira irlandese	1740,75	1740,75	1741 —	1740,75	1740,60	—	1744 —	1740,75	1740,75	—
Corona danese	150,56	150,56	150,25	150,56	149,80	149,15	150,53	150,56	150,56	150,55
Corona norvegese	173,23	173,23	173,10	173,23	173 —	174,50	173,17	173,23	173,23	173,25
Corona svedese	200,90	200,90	200,50	200,90	200,55	201,20	200,55	200,90	200,90	200,90
Franco svizzero	491,80	491,80	490,25	491,80	490,30	486,65	490,30	491,80	491,80	491,80
Scellino austriaco	65,45	65,45	65,15	65,45	65,43	64,60	65,34	65,45	65,45	65,45
Escudo portoghese	17,45	17,45	17,55	17,45	17,46	17,60	17,45	17,45	17,45	17,45
Peseta spagnola	12,376	12,376	12,31	12,376	12,18	12,370	12,305	12,376	12,376	12,37
Yen giapponese	3,493	3,493	3,46	3,493	3,464	3,490	3,491	3,493	3,493	3,49

Media dei titoli del 9 aprile 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	64,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,250
» 5,50 % » » 1968-83	85,825
» 5,50 % » » 1969-84	82,600
» 6 % » » 1970-85	79,425
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	76,625
» 9 % » » 1976-91	81,150
» 10 % » » 1977-92	86,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,500
» » » » 1- 8-1978/80	99,500
» » » » 1-10-1978/80	99,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,450
» » » » 1- 7-1979/81	98,400
» » » » 1-10-1979/81	97,700
» » » » 1- 5-1979/82	98,300
» » » » 1- 7-1979/82	97,300
» » » » 1-10-1979/82	97,300
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,850
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,700
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,075
» » » 12 % 1- 4-1982	95,550
» » » 12 % 1-10-1983	93,750
» » » 12 % 1- 1-1984	93,850
» » » 12 % 1- 4-1984	93,450
» » » 12 % 1-10-1984	92,700
» » » 12 % 1-10-1987	94,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 aprile 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882 —
Dollaro canadese	748,60
Marco germanico	465,25
Fiorino olandese	425,425
Franco belga	29,002
Franco francese	201,75
Lira sterlina	1926,50
Lira irlandese	1742,375
Corona danese	150,545
Corona norvegese	173,20
Corona svedese	200,725
Franco svizzero	491,05
Scellino austriaco	65,395
Escudo portoghese	17,45
Peseta spagnola	12,34
Yen giapponese	3,492

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del mese di marzo 1980, viene pubblicata la graduatoria di merito del concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1978, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 399, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 ottobre 1978.

(3748)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo e del presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Lecce.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, registrato il 5 maggio 1979, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1979;

Letta la nota n. 624 in data 6 febbraio 1980, con la quale il presidente della corte d'appello di Lecce nell'informare che il dott. De Palma Vito Leonardo, presidente effettivo di quella commissione ha rassegnato le dimissioni, propone la sostituzione dello stesso con il dott. Sales Piero Luigi nonchè la nomina del dott. Esposito Rocco Lucio, quale presidente supplente in sostituzione del dott. Sales Pier Luigi;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott Sales Piero Luigi, magistrato di Cassazione con funzioni di consigliere di corte d'appello è nominato presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Lecce in sostituzione del dott. De Palma Vito Leonardo.

Il dott. Esposito Rocco Lucio, magistrato di corte d'appello, è nominato presidente supplente della stessa commissione, in sostituzione del dott. Sales Piero Luigi.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1980
Registro n. 8 *Giustizia, foglio n.* 45

(3003)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a trentadue posti di segretario principale nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a trentadue posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 6 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978, registro n. 67 Istruzione, foglio n. 390, avranno luogo nei giorni 14 e 15 maggio 1980, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, « aula C », via G. Induno, 4, Roma.

(3004)

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a centouno posti di aiutobibliotecario principale nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiutobibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a centouno posti di aiutobibliotecario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiutobibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978, registro n. 67 Istruzione, foglio n. 391, avranno luogo nei giorni 8 e 9 maggio 1980, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, aula « C », via G. Induno n. 4, Roma.

(3005)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla prova scritta del concorso, per esami, a complessivi quattrocentocinquantatre posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova scritta del concorso, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale del 10 maggio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1979) — il cui numero dei posti è stato complessivamente elevato a quattrocentocinquantatre con decreto ministeriale del 15 ottobre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 2 novembre 1979) e decreto ministeriale del 6 febbraio 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 22 marzo 1980) — avrà luogo a Roma il giorno 7 maggio 1980 alle ore 8,30 antimeridiane nelle sedi appresso indicate:

dalla lettera A fino a Fiocchi al Palazzo dei Congressi E.U.R. - Roma

da Fiocco alla lettera Z al Palazzo dello Sport - E.U.R. - Roma.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

(3671)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a diciotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 29, parte seconda, dell'11 ottobre 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia 26 febbraio 1979, n. 7156/A/3, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a diciotto posti di sostituto, bandito con ordinanza 10 luglio 1978, n. 18262/1/3A.

(3274)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quarantotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bergamo.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 29, parte seconda, dell'11 ottobre 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bergamo 30 maggio 1979, n. 112, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quarantotto posti di sostituto, bandito con ordinanza 10 agosto 1978, n. 8.

(3275)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI SASSOFERRATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(1308/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale « R. Margherita »:

un posto di primario della divisione di pediatria (a tempo definito);

due posti di aiuto della divisione di malattie infettive (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(1272/S)

OSPEDALE « VILLA MALTA » DI SARNO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarno (Salerno).

(1292/S)

OSPEDALE DI ESTE

Concorso ad un posto di primario del servizio autonomo di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio autonomo di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(1293/S)

R E G I O N I

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1980, n. **1.**

Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 1979, n. 38 - Riordino e coordinamento tariffario dei servizi di trasporto in concessione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma secondo dell'art. 8 della legge 19 giugno 1978, n. 15, così come modificato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 ottobre 1978, n. 38, è modificato come segue: « Agli enti, imprese o aziende speciali che gestiscono autolinee di concessione regionale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti, nonché tessere o biglietti di parziale esenzione, all'infuori di quelli espressamente previsti dalle vigenti disposizioni di legge o da obblighi derivanti da atti di concessione o attribuiti a mutilati ed invalidi di guerra o ad altre categorie di invalidi protette per consuetudine consolidata, nonché di quelli attribuiti ai cavalieri di Vittorio Veneto ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 19 giugno 1978, n. 15, modificato dall'art. 6 della legge regionale 16 ottobre 1978, n. 38, è così sostituito:

« Hanno diritto al trasporto gratuito sulle autolinee di competenza regionale i titolari di pensione, da qualunque ente erogata, che hanno superato i 60 anni di età, se uomini, e i 55 se donne, il cui ammontare non superi il valore minimo delle pensioni erogate dall'INPS, agli iscritti al Fondo lavoratori dipendenti e che non godano di altri redditi. Il trasporto gratuito è concesso, a scelta dell'interessato, su una linea extra urbana di concessione regionale.

Il titolo di trasporto gratuito è rilasciato dagli enti, imprese od aziende concessionari della linea prescelta »

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, a norma dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 gennaio 1980

CIRILLO

(2520)

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1980, n. **2.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1980)

(*Omissis*).

(2521)

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1980, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1980 il bilancio per l'anno finanziario 1980, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 15 gennaio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1980, n. 4.

Erogazione di una somma « una tantum » ai dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale inquadrato nei ruoli regionali è attribuita, per l'anno 1979, la somma *una tantum* di L. 250.000 (duecentocinquantamila) procapite.

L'importo di cui sopra non è pensionabile ed è soggetto alle sole ritenute erariali; esso è proporzionalmente ridotto qualora il servizio sia stato prestato per una parte del periodo indicato al primo comma, nonché nei casi di riduzione dello stipendio intervenuti nel periodo sopracitato.

La medesima somma è altresì corrisposta al personale assegnato alla Regione in applicazione dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonché al restante personale amministrato direttamente, anche se non ancora inquadrato nei ruoli regionali esclusi i dipendenti a qualunque titolo comandati in servizio presso la Regione.

Per il personale che, nel periodo di riferimento, per effetto del mantenimento della posizione giuridica ed economica di provenienza, abbia usufruito di un regime di indennità integrativa speciale, o di somme a titolo corrispondente, più favorevole, la predetta somma è ridotta in misura pari ai maggiori importi a tale titolo percepiti.

Art. 2.

L'onere presumibile di L. 1.100.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sui capitoli 25 e 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 che presentano sufficiente disponibilità.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 15 gennaio 1980

CIRILLO

(2522)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1980, n. 12.

Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 55 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12: « Organizzazione dei servizi regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 3 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 55 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, è da interpretare nel senso che il riconoscimento del servizio è effettuato a decorrere dal 16 settembre 1978 e in base alle disposizioni operanti a tale data.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 febbraio 1980

TURCI

(2691)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801020)